

Polizza multirischi

Documento Informativo precontrattuale aggiuntivo per il Prodotto assicurativo

(DIP aggiuntivo TUA PET)

Prodotto: TUA PET

Società: TUA ASSICURAZIONI Gruppo Cattolica Assicurazioni

Documento redatto il 01/01/2019 – il presente DIP aggiuntivo Danni è pubblicato sul sito internet di Impresa ed è l'ultimo disponibile



Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

TUA Assicurazioni S.p.A. – Gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritta all'albo imprese IVASS n. 1.00132. con provvedimento ISVAP n. 1041 del 20 novembre 1998 G.U. n. 277 del 26/11/1998 ha sede legale e sociale in Italia in Largo Tazio Nuvolari, 1 – 20143 Milano (MI) tel. 02/2773399; sito internet www.tuaassicurazioni.it; info@tuaassicurazioni.it; PEC: tuaassicurazioni@pec.it

Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa

Con riferimento all'ultimo bilancio approvato, l'ammontare:

- del Patrimonio Netto è pari a 133,3 milioni di euro (la parte relativa al capitale sociale è pari a 23,2 milioni di euro - il totale delle riserve patrimoniali ammonta a 100,8 milioni di euro);
- del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a euro 80,9 milioni di euro (a);
- del Requisito Patrimoniale Minimo è pari a euro 36,4 milioni di euro;
- dei fondi propri ammissibili alla copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 123,3 milioni di euro (b);
- dei fondi propri ammissibili alla copertura del Requisito Patrimoniale Minimo è pari a 111,2 milioni di euro.

Relativamente all'indice di solvibilità (solvency ratio), i fondi propri ammissibili ammontano a 1,52 volte il requisito patrimoniale Solvency II (SCR) (b/a).

Per ulteriori informazioni circa la solvibilità e la condizione finanziaria dell'impresa si invita a consultare il sito al seguente link:

www.tuaassicurazioni.it/chi-siamo/tua-assicurazioni

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel Dip Danni.

L'Impresa risponde nei limiti delle somme assicurate concordate con il Contraente.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Assistenza

Assistenza con ritrovamento (Garanzia opzionale)	La garanzia assiste nel caso di smarrimento dell'animale domestico con le seguenti prestazioni: - Segnalazione avvistamenti: la Struttura Organizzativa mette a disposizione una linea telefonica dedicata dove verranno raccolte eventuali segnalazioni di avvistamento / ritrovamento dell'animale. - Recupero dell'animale domestico ritrovato: nel caso in cui l'animale venisse ritrovato a oltre 20 km dalla residenza dell'Assicurato, la Struttura Organizzativa mette a disposizione un taxi o un biglietto ferroviario per raggiungere il luogo del ritrovamento (fino ad un massimo di 75€ per sinistro).
--	--

Rimborso Spese

Spese di ritrovamento (Garanzia opzionale)	La Società, nel caso di ritrovamento dell'animale domestico, provvederà a rimborsare le spese sostenute nel caso: - Dovesse effettuare una visita veterinaria di controllo; - Dovesse effettuare una tolettatura; - Dovesse sostenere le spese relative al ricovero presso il canile che lo ha ritrovato La garanzia è prestata fino alla concorrenza dei massimali per sinistro e per anno assicurativo, come da seguente tabella:
--	---

TUA ASSICURAZIONI S.P.A.

sede legale: largo Tazio Nuvolari 1, 20143 Milano (Italia) - Tel 800.533.533 - Fax (+39) 02/2773355 – servizioclienti@tuaassicurazioni.it - tuaassicurazioni@pec.it - www.tuaassicurazioni.it COD. FISC./P.I. E N. DI ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI MILANO 02816710236 - R.E.A. MILANO N. 1716504 - CAP. SOC. EURO 23.160.630 int. ver. IMPRESA AUTORIZZATA ALL'ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI CON PROVVEDIMENTO IVASS N. 1041 DEL 20 NOVEMBRE 1998 G.U. N. 277 DEL 26 NOVEMBRE 1998 - NUMERO ISCRIZIONE ALBO IMPRESE IVASS 1.00132 DEL 3/1/2008 - SOCIETÀ DEL GRUPPO CATTOLICA ASSICURAZIONI, ISCRITTO ALL'ALBO DEI GRUPPI ASSICURATIVI AL NUMERO 019 E SOGGETTA ALL'ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DA PARTE DELLA SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOCIETÀ COOPERATIVA – VERONA

	Massimale rimborso spese veterinarie	Visita veterinaria di controllo	Toilettatura	Ricovero presso il canile
	1.000€	100€	40€	50€
	2.000€	100€	40€	50€
	3.000€	100€	90€	50€
Tutela Legale				
Formula Classic (Garanzia opzionale)	La Società è tenuta a risarcirti per le spese legali da sostenere nei seguenti casi: - Risarcimento danni di natura extracontrattuale - Vertenze contrattuali - <i>Opposizione avverso provvedimenti amministrativi per sanzioni pecuniarie di importo non inferiore ad €200.</i> - <i>Difesa per delitti colposi o contravvenzioni.</i> Le prestazioni operano fino ad un massimale di € 10.000 per sinistro			
Formula Top (Garanzia opzionale)	La Società è tenuta a risarcirti per le spese legali da sostenere nei seguenti casi: - Risarcimento danni di natura extracontrattuale - Vertenze contrattuali - Opposizione avverso provvedimenti amministrativi per sanzioni pecuniarie di importo non inferiore ad €200. - Difesa per delitti colposi o contravvenzioni. - Difesa penale per delitti dolosi Le prestazioni operano fino ad un massimale di € 20.000 per sinistro			

 Che cosa NON è assicurato?	
Animali domestici	Non sono assicurabili gli animali domestici che, all'atto della sottoscrizione, abbiano più di 10 anni e siano sprovvisti di microchip oppure tatuaggio e non siano registrati con specifico libretto sanitario e iscritti all'anagrafe animali da affezione; inoltre non sono assicurabili gli animali non regolarmente sottoposti alle vaccinazioni e relativi richiami.
Rimborso spese con ritrovamento	L'assicurazione non è operante nel caso in cui l'animale al momento dello smarrimento non indossasse il localizzatore GPS acceso.
Assistenza con ritrovamento	L'assicurazione non è operante nel caso in cui l'animale al momento dello smarrimento non indossasse il localizzatore GPS acceso.
Tutela Legale	Le prestazioni vengono garantite ai proprietari degli animali indicati in polizza con esclusione di ogni attività lavorativa che abbia come oggetto la custodia o la vendita di animali.

 Ci sono limiti di copertura?	
Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP - Documento Informativo relativo al Prodotto Assicurativo, si precisa che le prestazioni assicurative sono soggette a limitazioni variabili per livello di copertura e tipologia di servizio. La prestazione assicurativa può essere assoggettata a limiti (franchigie e scoperti) concordati con il Contraente e indicati nella polizza, oltre che a quelle indicate di seguito in modo specifico.	
Assistenza	Sono esclusi i sinistri provocati o dipendenti da: • guerre, atti di terrorismo, inondazioni, calamità naturali, terremoti, eruzioni vulcaniche, scioperi, • trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle • atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti; • tutto quanto non è espressamente indicato nelle singole prestazioni;
Rimborso spese	Sono escluse le spese derivanti: • da guerre, atti di terrorismo, inondazioni, calamità naturali, terremoti, eruzioni vulcaniche, scioperi, • da trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti; • da trasporto che non sia effettuato a mezzo di veicoli terrestri gommati e/o treni, navi o aerei appositamente attrezzati ed in conformità alle disposizioni di legge (art. 169 del codice della strada); • da uso dell'animale in violazione della legislazione vigente, nello specifico maltrattamenti, combattimenti organizzati e spettacoli vietati;

	Inoltre non copre le spese sostenute: • per terapie di valore dietetico inclusi gli alimenti medicati, i ricostituenti e i sali minerali, seppure prescritti a seguito di intervento chirurgico; • per gravidanza o parto spontaneo e cesareo, per castrazione, sterilizzazione e/o ogni altra esigenze di carattere riproduttivo e ogni tipo di patologia legata all'apparato riproduttore; • per qualsiasi tipo di intervento sui denti e/o igiene dentale; • per intervento chirurgico relativo all'asportazione di neoplasie recidive; • per intervento chirurgico effettuato a seguito di lesione o rottura del legamento crociato; • per tutti gli interventi relativi alla lussazione della rotula o patella, indipendentemente dal fatto che questa sia stata causata da malformazioni genetiche o da eventi traumatici; • per tutti gli interventi eseguiti sul gomito nel cane, indipendentemente dal fatto che questi si siano resi necessari da malformazioni genetiche o da eventi traumatici; • per soppressione e cremazione per pericolosità, per accertamenti diagnostici post-mortem, per problemi comportamentali; • malattie evitabili con vaccini o profilassi preventivi; • per Leishmania; • Inoltre sono escluse: • malattie o difetti fisici di carattere congenito o comunque riferibili a fattori ereditari, compresi gli esami per la ricerca degli stessi; • ernie in genere; • prestazioni con finalità estetiche (ad es. taglio delle orecchie, taglio della coda, etc) anche se eseguite all'estero. Sono fatti salvi gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva resi necessari da infortunio.
Tutela Legale	Le prestazioni non sono valide per sinistri relativi: • al diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni; • alla materia fiscale o amministrativa; • ad attività connesse al settore nucleare, a danni nucleari o genetici causati dall'Assicurato, ad eccezione dei sinistri conseguenti a trattamenti medici; • al pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere; • a fatti dolosi delle persone; • per controversie connesse alla circolazione stradale; • all'esercizio dell'attività di lavoro autonomo o di impresa; • per controversie derivanti da prestazioni mediche aventi finalità esclusivamente estetica, salvo gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva; • a vertenze con la Società.
Responsabilità civile	L'assicurazione non si intende inoltre operante per: • da partecipazione ad attività sportive, gare ed allenamenti compresi, svolti a livello professionistico o con l'ausilio di mezzi a motore, nonché dalla pratica del paracadutismo, deltaplano, parapendio e sport aerei in genere; • derivanti dallo svolgimento di stage e tirocini nonché di attività di volontariato di natura medica-infermieristica; da attività di volontariato di natura medica-infermieristica; • da furto; • determinati dall'uso di veicoli a motore e natanti oggetto di Assicurazione obbligatoria ai sensi degli Artt.122 e 123 del Codice delle Assicurazioni. Sono altresì esclusi i danni da impiego di aeromobili, compresi i trasportati; • subiti da collaboratori di fatto, salvo quanto previsto dall'Art. 15 lettera e); • da detenzione o impiego di esplosivi; • derivanti dall'esercizio della caccia, salvo quanto previsto dall'Art. 15 lettera z); • derivanti dall'esercizio di attività professionali, commerciali, industriali, agricole e lavorative in genere; • derivanti dai maggiori oneri, conseguenti alla responsabilità solidale con terzi dell'assicurato, salvo per il caso di cui alla lettera v), w), x); • da produzione, detenzione o impiego di sostanze radioattive; • da presenza, detenzione o impiego di amianto o prodotti dallo stesso derivati e/o contenenti; • da campi magnetici, elettrici o elettromagnetici o radianti; • da inquinamento e contaminazione in genere, salvo quelli previsti dall'Art. 15 lettera r); • da contaminazione chimica, radioattiva e batteriologica; • connessi con l'utilizzo di internet; • derivanti dal dovuto pagamento a titolo sanzionatorio (multe, ammende, penali) e a titolo non risarcitorio, danni punitivi di qualunque natura, nonché i danni che comportano perdite pecuniarie ovvero non comportanti danni corporali e/o materiali; • di qualunque natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivante dall'asbesto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura

	l'asbesto; • da discriminazione psicologica, razziale, sessuale o religiosa; • da utilizzo di organismi geneticamente modificati, anche per l'alimentazione animale; • non materiali e/o perdite (esclusivamente patrimoniali) derivanti da perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software, indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware, software e chips impressi, e ogni interruzione di attività a essi conseguenti; • verificatisi in occasione di atti di guerra dichiarata o non, guerra civile, occupazione militare o invasione, requisizione, nazionalizzazione e confisca, serrata, rivoluzione, insurrezione, sequestro, requisizione e/o ordinanze di governo o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?

Denuncia di sinistro

Devi rispettare gli obblighi di denuncia di eventi dannosi ed è tuo obbligo fare quanto possibile per diminuire o evitare la possibilità che si verifichi un evento dannoso (artt. 1913 e 1914 del codice civile). L'inadempimento colposo può comportare la perdita parziale dell'indennizzo, quello doloso la perdita totale dell'indennizzo.

Non devi esagerare in modo doloso il danno. L'inadempimento dell'obbligo comporta la perdita del diritto all'indennizzo e può risultare soggetto alle ipotesi di reato per truffa.

La denuncia del sinistro deve essere inviata per iscritto a TUA entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato ovvero da quello in cui l'assicurato ne ha avuto conoscenza e possibilità.

In caso di incendio, esplosione, implosione o scoppio, nonché in caso di sinistro di origine dolosa o presumibilmente dolosa, è necessario presentare a TUA, **nei cinque giorni** successivi al sinistro, una dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia competente, precisando, in particolare, le circostanze dell'evento e le informazioni in suo possesso in relazione al sinistro, l'entità approssimativa del danno, indicando l'agenzia presso la quale è assegnato il contratto ed il numero di polizza.

Assistenza diretta/in convenzione: non presente

Gestione da parte di altre imprese:

Tutela Legale

La gestione dei sinistri è affidata alla Società ARAG SE – Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia – Viale del Commercio, 59 – 37135 Verona (VR).

Per le prestazioni di tutela legale l'Assicurato deve immediatamente denunciare ad ARAG o alla Società il verificarsi di ogni sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuta conoscenza.

In ogni caso deve fare pervenire immediatamente a ARAG notizia di ogni atto a lui notificato.

E' istituito un servizio di consulenza telefonica alla quale l'Assicurato può rivolgersi ai seguenti numeri: 800.508.008, tel. 045.8290411, fax per la denuncia di sinistri 045.8290557, fax per l'invio di documentazione aggiuntiva 045.8290449.

Assistenza

Le prestazioni e la gestione dei sinistri sono fornite da EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A.- Piazza Trento, 8 - 20135 MILANO (MI).

Per accedere ai servizi di assistenza è possibile contattare la Struttura Organizzativa EUROP ASSISTANCE S.p.A. ai seguenti numeri: 800.833.800 oppure 02.58286982. In alternativa è possibile inviare un telegramma o una raccomandata a EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A., Piazza Trento, 8 - 20135 MILANO (MI).

Prescrizione

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell'assicurazione della responsabilità civile il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto all'assicurato il risarcimento dei propri danni o ha promosso contro di questo l'azione.



Quando e come devo pagare?

Premio	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto quelle fornite nel DIP Danni.
Rimborso	In caso di disdetta per sinistro, la Società rimborsa al contraente, entro 15 giorni dalla data del recesso, la parte di premio versata, al netto dell'imposta, relativa al periodo di garanzia non goduto.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	La polizza può essere annuale oppure con durata inferiore o superiore all'anno. L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento effettivo.
Sospensione	Non è prevista la sospensione delle garanzie.



Come posso disdire la polizza?

Clausola di tacito rinnovo	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto quelle fornite nel DIP Danni.
Ripensamento dopo la stipulazione	Qualora il contratto di assicurazione sia stato collocato a distanza, hai il diritto di recedere dal contratto entro 14 giorni successivi alla data di conclusione del contratto, senza dover indicare il motivo. Per esercitare tale diritto dovrai inviare, prima dello scadere di detto termine di 14 giorni, una dichiarazione esplicita a mezzo lettera raccomandata A.R. a TUA Assicurazioni S.p.A., Largo Tazio Nuvolari, 1 – 20143 Milano, con la quale richiedi l'esercizio di tale diritto di recesso e conferma l'assenza di sinistri. A seguito del recesso il contraente ha diritto alla restituzione del premio pagato e non goduto, al netto degli oneri fiscali che, per legge, restano a suo carico. Pertanto resta dovuto a TUA la frazione di premio relativa al periodo in cui il contratto ha avuto effetto.
Risoluzione	Devi avvisare TUA in caso di vendita, decesso o cessione dell'Animale. Qualora il contratto assicuri il solo Animale ceduto, venduto o deceduto e lo stesso non sia sostituito, l'Assicurazione cesserà alla prima rata di Premio successiva.



A chi è rivolto questo prodotto?

TUA Pet è la soluzione che protegge il proprietario di animali domestici dai danni che gli stessi possono provocare a terzi, oltre che dalle spese conseguenti a interventi chirurgiche.



Quali costi devo sostenere?

Il premio è comprensivo di provvigioni riconosciute all'Intermediario e pari in media all'23,17% dell'importo pagato.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a TUA al seguente indirizzo: Tua Assicurazioni S.p.A. Servizio Reclami c/o Società Cattolica di Assicurazione società cooperativa - Servizio Reclami di Gruppo Lungadige Cangrande, 16 - 37126 Verona (Italia) Fax: 02/2773470; E-mail: reclami@tuaassicurazioni.it L'impresa gestirà il reclamo dando risposta al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessari, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98). Obbligatoria per poter promuovere un'azione giudiziale.
Negoziiazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa. Facoltativa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Per le garanzie delle sezioni "Danni ai beni", "Furto e altri eventi" e "Animali domestici", è previsto che TUA ed il contraente possano devolvere la risoluzione di una controversia tra di essi insorta per l'accertamento del danno ad un collegio di periti. Per la sezione "Tutela Legale" in caso di conflitto di interesse o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi, è previsto che la decisione possa essere demandata ad un arbitro.

TUA ASSICURAZIONI S.P.A.
sede legale: largo Tazio Nuvolari 1, 20143 Milano (Italia) - Tel 800.533.533 - Fax (+39) 02/2773355 - servizioclienti@tuaassicurazioni.it - tuaassicurazioni@pec.it - www.tuaassicurazioni.it COD. FISC./P.I. E N. DI ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI MILANO 02816710236 - R.E.A. MILANO N. 1716504 - CAP. SOC. EURO 23.160.630 int. ver. IMPRESA AUTORIZZATA ALL'ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI CON PROVVEDIMENTO IVASS N. 1041 DEL 20 NOVEMBRE 1998 G.U. N. 277 DEL 26 NOVEMBRE 1998 - NUMERO ISCRIZIONE ALBO IMPRESE IVASS 1.00132 DEL 3/1/2008 - SOCIETÀ DEL GRUPPO CATTOLICA ASSICURAZIONI, ISCRITTO ALL'ALBO DEI GRUPPI ASSICURATIVI AL NUMERO 019 E SOGGETTA ALL'ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DA PARTE DELLA SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOCIETÀ COOPERATIVA - VERONA

	Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile attivare la rete FIN-NET e presentare reclamo rivolgendosi direttamente al soggetto che la gestisce nel Paese in cui ha sede l'Impresa di Assicurazione (rintracciabile accedendo al sito della Commissione europea: http://www.ec.europa.eu/fin-net) oppure all'IVASS, che provvede a coinvolgere il soggetto competente, dandone notizia al reclamante.
--	---

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.